



gli anticipi corrisposti al personale stesso in marzo e aprile del c.a. (1945) "" "".

In sede di applicazione di tale deliberazione consigliare il Direttore Generale, su decisione dell'allora Presidente On. Cicaldoni, dispose che la retrodatazione in parola, alle condizioni di cui sopra, fosse estesa anche al personale il cui rapporto d'impiego si era risolto tra il 1° novembre 1943 e il 31 maggio 1944.

Il Direttore Generale dispose inoltre che sull'importo degli arretrati non fossero effettuate le ritenute per assicurazione obbligatoria e fondo di previdenza.

In seguito a tale concessione gli impiegati collocati a riposo tra il 1°/11/1943 e il 31/5/1944 hanno avanzato richiesta per la estensione dell'aumento del 70% alla liquidazione loro corrisposta in dipendenza del cessato rapporto d'impiego (liquidazione effettuata sulla base dello stipendio maggiorato del 30%).

La Commissione del Personale, alla quale è stata sottoposta la questione, ha ritenuto che la circostanza dell'avvenuto pagamento delle somme arretrate non possa essere trascurata in quanto ha determinato in effetti, una giusta aspettativa di integrale riconoscimento dell'aumento del 70% a scalare nei confronti degli interessati.

Per tale fondamentale considerazione, la Com-